Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: INFORMATICA - CED
CIG: Z5926B3E91

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 15-01-2019

Oggetto: **Rinnovo Casella PEC Protocollo anno 2019**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio CED-Protocollo-ICT, che di seguito si riporta integralmente:

****

Al Responsabile dell'Area Amministrativa
SEDE

- premesso che il Comune di San Severino Marche necessita di rinnovare la casella PEC dell'Ufficio Protocollo;

- visti i commi 14 e 15 dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00, il progetto per la fornitura in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;

- considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

- viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

- ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali vista l'esiguità della fornitura;

- accertato che il servizio in oggetto è fornita da Aruba PEC S.p.A., P.IVA 01879020517, via San Clemente, 53 – 24036 – Ponte San Pietro BG, che si è impegnata ad eseguirlo al prezzo di € 40,00 + IVA (Tot. € 48,80 IVA inclusa);

- ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;

- visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

- visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

- preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convezione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

    a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
    b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
    c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

- dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

- visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;

- considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- ritenuto pertanto di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

- visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

- verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;

- visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario derogarlo alla luce della elevata professionalità ed affidabilità fornita per l'affidamento precedete, ed affinché sia garantita una continuità professionale ed operativa che, altrimenti, verrebbe gravemente compromessa;

- dato atto che la ditta di cui trattasi fornirà le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;

- visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

    a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
    b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

- dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Rinnovo casella PEC Ufficio Protocollo
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Contratto di acquisto servizio casella PEC
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	la fornitura dovrà essere eseguita secondo le condizioni generali individuate nel presente atto
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

- accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;

- tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: Z5926B3E91;

Propone:

- di dare atto che l'affidamento, per le motivazioni espresse in premessa, del servizio avviene come segue:

Nome affidatario	Aruba PEC S.p.A.
PI e/o CF	01879020517
Sede	via San Clemente, 53 – 24036 – Ponte San Pietro BG

Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Casella PEC
Clausole essenziali	la fornitura dovrà essere eseguita secondo le condizioni generali individuate nel presente atto
Importo totale affidamento	€ 48,80 (IVA inclusa)
CIG	Z5926B3E91

- di impegnare le seguenti somme per la ditta Aruba PEC S.p.A.:
  - € 48,80 al 92/00 competenza 2019 – servizio informatico – prestazione di servizi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO CED – PROTOCOLLO - ICT
Leonardo Guardati

****

- ritenuto di dover provvedere in merito;
- visto il Decreto del Sindaco, n. 76/13 del 31/10/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;
- vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;
- Considerato che l'approvazione del bilancio di previsione è prorogata al 28/02/2019;
- Atteso che il Comune è in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 – 3° Comma – del T.U.E.L. 267/2000;
- Visto che, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte del Consiglio Comunale, la gestione è regolata dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per cui si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, ad esclusione delle somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Vista la deliberazione di GC n. 1 del 10/01/2019 avente ad oggetto "assegnazione provvisoria di risorse ai responsabili di area anno 2019";
- Rilevato che le spese da assumere in dipendenza del presente provvedimento sono assunte in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato
- richiamata la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2018/2020.

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;

2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, la fornitura a

Nome affidatario	Aruba PEC S.p.A.
PI e/o CF	01879020517
Sede	via San Clemente, 53 – 24036 – Ponte San Pietro BG
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Casella PEC
Clausole essenziali	la fornitura dovrà essere eseguita secondo le condizioni generali individuate nel presente atto
Importo totale affidamento	€ 48,80 (IVA inclusa)
CIG	Z5926B3E91

3. di impegnare la spesa come segue:
   € 48,80 al 92/00 – competenza 2019

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di nominare RUP il sig. Leonardo Guardati;

6. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

7. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

8. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

9. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019.

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 15-01-2019 — Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 18-01-2019 — Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 15-01-2019 — Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 18-01-2019 — Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suestesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30-01-19 al 13-02-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 14-02-19 — Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, lì — Il Funzionario